




COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

## MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI'



## REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 61 in data 22/09/2011



COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

*CC. n° 61 del 22/09/2011*

**CAPO 1°  
NORME GENERALI**



Art. 1

**Tipologia del mercato.**

E' istituito un mercato periodico a cadenza settimanale di cui al D.Lgs 31 Marzo 1998 n° 114. al Capo II della Legge Regionale n° 5 del 18 Maggio 2006 e della direttiva di carattere regionale stabilite dalla Giunta Regionale in data 20 Dicembre 2006 con Delibera n° 53/15

Art. 2

**Estremi dell'atto formale di istituzione del mercato.**

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica istituito con atto del Consiglio comunale n. del

Art. 3

**Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato.**

1. L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata al presente regolamento nella quale si evidenziano:

- a) l'ubicazione: P.zza Donatori del Sangue, Viale Delle Vigne e piazza Cagliari 1970
- b) la superficie di ciascun posteggio: mq. 35 ( mt.08,00 x mt. 04,50);
- c) il totale dei posteggi: n. , di cui:
  - n. 26 riservati al settore alimentare;
  - n. 104 riservati al settore non alimentare;
  - n. 10 riservati ai produttori agricoli ;
  - n. 6 riservati ad Enti senza scopo di lucro, di superficie inferiore ai precedenti e non soggetta al pagamento della COSAP;
- d) riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi su area scoperta.

2. Ai sensi della normativa vigente non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

Art. 4

**Autorizzazioni all'esercizio del commercio su posteggio**

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del D.Lgs 31 Marzo 1998 n° 114, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per 10 anni



COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a), il Comune rilascia apposita autorizzazione a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante utilizzo del posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, *lett. a) e b)* ai sensi dell'art. 26 D.lvo 25 Luglio 1998 gli stranieri non appartenenti all'Unione Europea hanno l'obbligo di esibire preventivamente il documento di soggiorno allo scopo di ottenere l'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione è limitata al possesso, sul posto, dell'originale del permesso di soggiorno in corso di validità.

4. Le Associazioni senza scopo di lucro che offrono prodotti in cambio di offerte o contributi o che svolgano attività propagandistica o di sensibilizzazione sociale, possono ottenere la concessione di suolo pubblico per un unico spazio, individuato nella planimetria allegata e destinato esclusivamente a tale scopo.

#### Art. 5

#### Documento per l'abilitazione alla vendita (Pass)

1. Tutti gli addetti alla vendita devono esser muniti ed indossare un documento per l'abilitazione alla vendita (*di seguito indicato come Pass*) rilasciato dal Responsabile del Nucleo Annona della Polizia Municipale, che qualifichi, per ogni singolo posteggio, il titolare o altra persona addetta alla vendita. Oltre al titolare indicato nell'autorizzazione, hanno il suddetto obbligo tutti i soggetti indicati nel successivo articolo 5, comma 3°, del presente Regolamento.

2. Il Responsabile, accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, rilascia a tutte le persone che ne hanno titolo, un apposito Pass munito di fotografia dell'interessato, bollato e dallo stesso Responsabile firmato.

3. Nel Pass deve essere indicato:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al Mercato;
- c) gli estremi dell'autorizzazione e periodo di validità;

4. Per il rilascio del Pass può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo di 5 (CINQUE) Euro.

5. Avverso il mancato rilascio del Pass è ammesso ricorso al Sindaco che deciderà con provvedimento definitivo.



COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

**Art. 6**

**Titolo autorizzatorio**

1. La concessione del posteggio è strettamente connessa al rilascio dell'autorizzazione e conseguentemente non può essere ceduta ad altri, a nessun titolo, neppure parzialmente o temporaneamente.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve esercitare l'attività di commercio su area pubblica con l'originale dell'autorizzazione stessa; solo in caso di Fiere e manifestazioni concomitanti nel territorio comunale, all'operatore è consentito presentarsi con l'originale dell'atto di concessione e con una copia autenticata dell'autorizzazione. Allo scopo di verificare l'unicità dell'utilizzo del titolo autorizzatorio, la mancata esibizione dell'originale, a richiesta degli organi di vigilanza, può comportare l'applicazione del sequestro cautelare delle attrezzature della merce previsto all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n° 689, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 29 comma 1' o 2' del D.Lgs 31 Marzo 1998 n° 114 e della Legge Regionale n° 5 del 18 Maggio 2006. una volta accertata la posizione dell'interessato.
3. L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari, associati in partecipazione (*art. 2549 del C.C.*), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purché appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione.
4. Il titolare della autorizzazione/concessione decennale di posteggio, deve entro 10 gg. dalla richiesta di cambiamento di residenza comunicarlo al Comune che ha rilasciato la concessione stessa, il quale provvede entro 30 gg. alla annotazione sugli atti autorizzatori.

**Art. 7**

**Delimitazione dei posteggi**

1. I posteggi dei settori alimentari e non alimentari sono delimitati, ai quattro vertici, da placche metalliche fissate al suolo e non possono essere, per nessun motivo, spostate o rimosse. Le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate, ovvero aventi un fronte espositivo massimo di ml.08,00 per una profondità di ml. 04,50 (*superficie di vendita di mq 40,00*).



**COMUNE DI PORTO TORRES**  
PROVINCIA DI SASSARI

2. Gli spazi saranno intervallati tra loro da un passaggio di mq. 1 che non può essere occupato in alcun modo da merci, attrezzature o altro.
3. I posteggi devono essere collocati in modo tale da assicurare un'adeguata corsia per l'accesso dei veicoli utilizzati dagli esercenti e dei mezzi di Polizia e di Soccorso.
4. Le caratteristiche dei posteggi sono indicate nelle planimetrie allegate che indicano in particolare:
  - l'ubicazione del mercato;
  - il numero massimo di posteggi presenti e loro dimensione;
  - l'ubicazione dei singoli posteggi;
5. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente, o suo delegato, individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi direttamente coinvolti ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili ed urgenti vi provvede il Responsabile del Nucleo Annona della Polizia Municipale. I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo articolo e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

**Art. 8**

**Istituzione di nuovi posteggi.**

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate al successivo articolo 14.

**Art. 9**

**Giornate e orari di svolgimento.**

1. Il mercato ha luogo nel giorno di Giovedì.
2. I concessionari di posteggio entro le ore stabilite al comma successivo, devono avere installato il proprio banco-autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
3. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7,00 nel periodo dall'1/4 al 30/9 e dalle ore 7,30 nel periodo dall'1/10 al 31/3.



COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

4. L'orario di vendita resta così stabilito:

- dalle ore 07,00 alle ore 14,00 nel periodo dall'1/4 al 30/9;
- dalle ore 08,00 alle ore 14,00 nel periodo dall'1/10 al 31/3.

5. In ogni caso i posteggiatori devono lasciare libera l'area del mercato entro e non oltre le ore 15,00.

**Art. 10**

***Giornate di mercato straordinarie***

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12/1999 può svolgersi occasionalmente un mercato straordinario nella stessa area mercatale, in giornate diverse da quelle di normale svolgimento.

La partecipazione al mercato straordinario è soggetta alle norme del presente Regolamento se ed in quanto applicabili, ad eccezione di quanto previsto circa il conteggio delle presenze, che non vengono considerate.

Sono ammessi gli spuntisti, la cui presenza non modifica la "graduatoria".

Per tali mercati può essere previsto un orario di svolgimento diverso da quello abituale; può essere anche prevista la possibilità di spostamento dei posteggi, in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area, al fine di ottenere quanto più possibile contiguità dei banchi e migliore organicità dei percorsi del mercato.

**Art. 11**

**Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria.

**Art. 12**

**Descrizione della circolazione pedonale e veicolare.**

1. Durante l'orario di attività del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza e di polizia.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area



COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

3. In caso di impossibilità della sosta sull'area di mercato, i veicoli degli operatori del settore dovranno essere posteggiati all'esterno dell'area di mercato e secondo le norme indicate dal Codice Della Strada.

**Art. 13**

**Modalità di tenuta e consultazione della pianta organica del mercato.**

1. Presso l'Ufficio del Nucleo Annona deve essere tenuto a disposizione e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerati, nonché l'originale della pianta organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

**Art. 14**

**Criteri di assegnazione decennale dei posteggi**

1) L'Ufficio Commercio rilascia la concessione decennale del posteggio sulla base di una graduatoria predisposta dal Responsabile del Nucleo Annona della Polizia Municipale secondo i seguenti criteri:

- maggiore numero di presenze maturate dove è ubicato il posteggio per il quale si concede l'assegnazione della concessione;
- a parità di anzianità di presenza (*regolarmente documentata con titoli autorizzatori e pagamento suolo pubblico*) si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione delle stesse o di presentazione;
- in ogni caso a parità di condizioni si terrà conto dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese, a carattere generale, ovvero per qualsiasi attività;
- presenza nel nucleo familiare di portatori di *handicap*;
- numero familiari a carico;
- in ulteriore caso di parità si terrà conto dell'operatore più anziano d'età.





COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

- 2) L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione della graduatoria delle presenze maturate nelle giornate di mercato e predisposte dalla Polizia Municipale.
- 3) Per presenza in un mercato, si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia, o abbia occupato il posteggio assegnato per solo due ore.
- 4) Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione.
- 5) Le domande sono inviate direttamente S.U.A.P. del Comune di Porto Torres, mediante consegna a mano o spedite al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nei termini indicati dagli avvisi pubblici e verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di spedizione della raccomandata.
6. In assenza di disponibilità dei posteggi, le relative domande sono comunque definite, in ossequio alle disposizioni sul procedimento amministrativo, entro i termini prefissati ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n° 241.

**Art. 15**

**Criteria di assegnazione decennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività d'alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del C.C. e di cui alla Legge 09/02/1963, n.59, art. 4 D.lgs. 228/2001 e art. 19 Legge 241/1990, non potranno superare il 30% del totale dei posteggi della categoria alimentare, con un minimo di uno.
2. Restano salvi i posteggi già assegnati, in caso di revoca o decadenza ci sarà l'adeguamento del 10% come disposto dal comma precedente
3. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale è effettuata secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 comma 1 del presente regolamento. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese, viene sostituito facendo riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.
4. Nel caso di assenza degli operatori titolari di concessione decennale, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi, avverrà secondo i criteri individuati dal successivo articolo 21.



COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

**Art. 16**

**Durata delle concessioni**

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee. Almeno sei mesi prima della scadenza l'ufficio competente dovrà avvisare i concessionari dei posteggi dell'avvicinarsi della scadenza invitando gli stessi ad inoltrare richiesta di rinnovo per uguale periodo, corredata da autocertificando circa il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

**Art. 17**

**Subingresso nella concessione del posteggio**

1. La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che abbia acquistato od ottenuto in gestione il punto vendita in concessione e sia in possesso dei requisiti necessari, previa comunicazione al Comune.
2. Nei casi di subingresso la durata della concessione nei confronti del subentrante resta quella prevista per il dante causa, parenti o eredi diretti.

**Art. 18**

**Spostamento di posteggio (miglioria)**

1. Il Nucleo Annona della Polizia Municipale segnala l'elenco dei posti liberi (*per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, o perché non assegnati*) al mercato all'Ufficio Commercio che provvede ad emettere i bandi di gara per la miglioria.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno inoltrare apposita richiesta con le medesime modalità indicate nell'art. 13 del presente Regolamento e saranno vagliate seguendo gli stessi criteri assunti per il rilascio di concessioni *ex novo*.

**Art. 19**

**Scambio di posteggi**

1. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.



2. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purchè avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda da inviare, con firma congiunta apposta in presenza del Responsabile Nucleo Annona o suo delegato, all' Ufficio Commercio che provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulla concessione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, e purchè in regola con i pagamenti dei posteggi.

### Art. 20

#### Definizione dei criteri per la revoca e sospensione dell'atto di concessione.

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione o suo delegato non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 31 Marzo 1998 n° 114.

2. L'autorizzazione è *revocata* nel caso in cui:

- a) l'operatore non inizi l'attività entro 6 mesi dalla data di rilascio, salvo proroga per comprovata necessità non superiore a sei mesi;
- b) decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, ferie.
- c) nei casi di cui venga accertata la mancata corresponsione della tariffa per la concessione del suolo pubblico, oltre una trimestralità.
- d) In tutti gli altri casi indicati dal presente Regolamento.

3. In conformità di quanto stabilito dalla legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modifiche ed integrazioni, tutti i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione e di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla contestazione dell'addebito all'interessato, ovvero i motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di giorni 30 per le deduzioni.

4. La decadenza della concessione del posto comporta la revoca dell'autorizzazione. Dopo che è stata accertata la violazione, la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

5. Le concessione del posteggio è *sospesa* al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) mancato pagamento della COSAP: fino al pagamento della stessa e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2° let) c del presente articolo;



**COMUNE DI PORTO TORRES**  
PROVINCIA DI SASSARI

- b) turbamento dell'ordine pubblico nello svolgimento del mercato: da gg. 4 di sospensione alla revoca della concessione del posto per i casi di particolare gravità e recidiva;
- c) mancata pulizia del posteggio da ingombri e rifiuti: applicazione della sanzione da € 100,00 a € 500,00 e, in caso di recidiva, sospensione della concessione sino a sei mesi.
- d) recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- e) infrazioni non previste dalla normativa nazionale.

6. La sospensione è disposta con provvedimento del responsabile del Nucleo Annona a seguito del rapporto informativo degli organi preposti alla vigilanza del mercato per i casi di cui al comma precedente.

**Art. 21**  
**Esibizione documentazione**

1. L' esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:
- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
  - b) atto di concessione del posteggio;
  - c) ricevuta di pagamento della COSAP.

**Art. 22**  
**Assenze**

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di mercato assegnata entro le ore 08,30 è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione temporanea dello stallo di vendita in base alle graduatorie esistenti.
2. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie il Comune procede alla revoca del titolo autorizzatorio.
3. In caso di assenza per malattia il relativo certificato medico dovrà essere esibito entro un mese dall'inizio della malattia stessa.
5. Le autorizzazioni possedute dai singoli posteggiatori hanno validità decennale; la domanda di rinnovo, redatta in carta legale, va presentata al Comune entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza.



**COMUNE DI PORTO TORRES**  
PROVINCIA DI SASSARI

6. Il Responsabile del Servizio, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, rilascia l'autorizzazione e riassegna il posteggio richiesto entro i successivi trenta giorni.

7. La mancata presentazione della domanda di rinnovo da parte del titolare del posteggio entro il termine di cui al comma precedente, equivale a rinuncia della concessione del posteggio stesso.

8. In caso di rinuncia al posteggio, la comunicazione deve essere inviata al Comune allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune.

**Art. 23**

**Modalità di assegnazione dei posteggi agli "spuntisti".**

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08,30, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo autorizzatorio, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze per lo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dalla Polizia Municipale. Rilevati gli stalli risultati non occupati, gli Agenti di Polizia Municipale incaricati del servizio, procederanno all'assegnazione seguendo la numerazione progressiva. Il rifiuto del posteggio assegnato da luogo all'esclusione dalla spunta giornaliera. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.

3. L'operatore è tenuto al pagamento della TOSAP relativa all'assegnazione dello stallo risultato libero, attraverso il versamento sul conto corrente postale intestato al Servizio Tributi entro e non oltre il giovedì successivo. Il mancato versamento della tassa esclude l'assegnazione, nelle settimane successive, dell'eventuale stallo risultato libero, sino alla presentazione dell'attestazione di pagamento. L'operatore presente avente titolo può automaticamente occupare il posteggio qualora non vi sia la presenza di un responsabile comunale.



## COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà avvenire prioritariamente a favore di operatori della stessa categoria, secondo gli stessi criteri previsti per l'assegnazione decennale.
5. Non ha diritto all'assegnazione del posteggio l'operatore che abbia omesso il pagamento, in precedenti giornate di mercato, della COSAP per l'occupazione dello stallo di vendita e che risulti dalla segnalazione dell'Ufficio Tributi. Rientrerà immediatamente in tale diritto qualora si provveda al versamento di quanto omesso.
6. La graduatoria degli "spuntisti" è tenuta dal Nucleo Annona della Polizia Municipale mediante procedura informatica e secondo i criteri indicati all'art. 13.
7. Il titolo autorizzatorio degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.

### Art. 24

#### Comitato di mercato

1. Con provvedimento dell'Assessore competente e su indicazione delle rispettive associazioni di categoria, è nominato il Comitato di Mercato composto come segue:
  - a) n° 1 rappresentante dei venditori per il settore alimentare;
  - b) n° 1 rappresentante dei venditori per il settore non alimentare;
  - c) n° 1 rappresentante per il settore piante e fiori;
  - d) n° 1 rappresentante delle Associazioni di categoria dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  - d) n° 1 rappresentante del Sindacato Provinciale Venditori su Aree Pubbliche
2. Il Comitato elegge fra i propri componenti il Presidente.
4. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
  - a) Funzione consultiva sul funzionamento del mercato.
  - b) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione del mercato;
  - c) redazione della graduatoria per l'assegnazione di posteggi nel mercato;
  - d) sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte, idee e programmi finalizzati ad una migliore organizzazione del mercato.



COMUNE DI PORTO TORRES  
PROVINCIA DI SASSARI

4. Nelle materie di cui sopra il parere del Comitato assunto con il criterio della maggioranza semplice dei componenti è obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione comunale.
5. Il Comitato di Mercato resta in carica per un quinquennio.
6. Qualunque controversia o problema dovesse verificarsi all'interno del Mercato tra singoli operatori, dovrà essere segnalato al Comitato di cui al presente articolo.

**CAPO 2°**  
**NORME DI COMPORTAMENTO**



# COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

## Art. 1

### Banco tipo

1. I banchi devono essere sistemati all'interno dei posteggi individuati nelle planimetrie allegate.
2. Non si possono apportare variazioni nelle dimensioni del banco tipo, né dislocare i banchi in posizione differente rispetto a quella indicata nella planimetrie allegate senza la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile Nucleo Annona, sentito il parere Comitato di Mercato e delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

## Art. 2

### Uso del posteggio

1. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o d'altra natura.
2. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.
3. I banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50. Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2,30.
4. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e similari è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata. E' permesso appendere i capi di abbigliamento e stoffe in genere sempre che la loro proiezione perpendicolare al suolo non ricada oltre le linee





## COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

di delimitazione dello stallo di vendita e purché non costituisca pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

### Art. 3

#### **Pulizia del posteggio**

1. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere.
2. Durante le operazioni di vendita tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori e non possono rimanere sparsi per il posteggio.
3. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante.

### Art. 4

#### **Amplificazione dei suoni**

1. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.
2. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

### Art. 5

#### **Controllo igienico sanitario e limitazioni e divieti per motivi di carattere igienico sanitario**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione d'alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.



**COMUNE DI PORTO TORRES**  
PROVINCIA DI SASSARI

2. Per la vendita al taglio di salumi e formaggi, debbono essere utilizzati banchi mobili costituiti da una vetrina, di materiale inalterabile, lavabile e trasparente, posta ad una altezza di almeno un metro dal suolo, chiusa lungo tre lati e dotata di sportello anch'esso in materiale inalterabile trasparente, che consenta l'apertura e la chiusura della vetrina per l'introduzione ed il prelievo degli alimenti venduti a taglio. L'esercente avrà cura di evitare che all'interno della vetrina si possano introdurre insetti e di proteggere i prodotti dalla polvere, insudiciamento e dal contatto con il pubblico, con piena osservanza delle norme igienico-sanitarie.
3. Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.
4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitata con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

**Art. 6**

**Somministrazione di alimenti su aree pubbliche**

1. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria, mentre i soggetti addetti alle vendite ed alla somministrazione devono essere munite di Libretto sanitario aggiornato laddove richiesto.
2. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere.
3. La somministrazione d'alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione per l'esercizio della somministrazione alimenti e bevande per tale attività.

**Art. 7**

**Norme di comportamento**

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:
  - a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
  - b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
  - c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli



## COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

- incaricati del Comune;
- d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
  - e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

### Art. 8

#### Atti dannosi

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato.
2. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

### Art. 9

#### Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nello svolgere della giornata di mercato.

### Art. 10

#### Sanzioni

- 1) Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs 31 Marzo 1998 n° 114. dalla Legge Regionale n° 5 del 18 Maggio 2006, l'inosservanza delle posizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un *minimo di 150 Euro ad un massimo di 300 Euro* con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
- 2) La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall' I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (*media nazionale*) verificatasi nei due anni precedenti.